



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

Ai Docenti
Tutti gli ordini e plessi

INCOMPATIBILITA' STUDENTI-DOCENTI

Nel contesto educativo, la chiarezza normativa è importante, soprattutto quando le norme riguardano gli alunni, come quelle legate all'incompatibilità delle parentele e delle affinità nell'insegnamento. È solo attraverso una comprensione accurata di queste normative che possiamo garantire un ambiente educativo equo e trasparente per tutti gli studenti e i docenti coinvolti.

Si richiamano, a tal proposito, due principi fondamentali nella normativa scolastica.

1. I docenti non possono valutare (attività didattica in classe, scrutini, esami), studenti a cui siano legati da rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado.

L'Ordinanza Ministeriale 90 del 21 maggio 2001, incentrata sugli scrutini finali dell'anno scolastico 2000/2001, getta le fondamenta normative su questa questione. All'art.11, comma 8, si stabilisce inequivocabilmente che *"Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private"*.

Pertanto, il docente non può esaminare (che è sinonimo di valutare [https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/valutare/Sinonimi e Contrari/](https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/valutare/Sinonimi_e_Contrari/)) i propri parenti e affini fino al quarto grado.

2. Un'altra dimensione critica riguarda le lezioni private. L'art. 508 del D.Lgs 297/94 (Tesoro unico sull'Istruzione) stabilisce a tal proposito: "

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto”.

Si rimarca l’obbligo dei docenti di informare il Dirigente scolastico su qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.

La presente normativa, unitamente al Codice deontologico del Ministero dell’Istruzione, viene pubblicata in modo permanente nel sito web dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firmato digitalmente